

**REGIONE LAZIO**  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA  
DEL CIBO, PARI OPPORTUNITA'**  
**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL  
CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE**



**MISURA 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"**  
*(art. 17 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)*

**SOTTOMISURA 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"**

**TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento  
delle prestazioni"**

**REGG. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014**  
**DM n. 2490/2017 e DGR n. 133/2017**

## **SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALL'AIUTO. SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO**

## 1. Premessa.

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 1867 del 18-01-2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, che ha abrogato il D.M. 2490/2017, di pari oggetto.

Le suddette disposizioni sono state prima recepite dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 e successivamente modificate ed integrate dalla Determinazione Dirigenziale n. G09774 del 17/07/2019 della quale in particolare rileva l'allegato 1 "Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento" e l'allegato 2 "Check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Il presente sistema dei controlli si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, così come individuate all'art. 2, comma 1, delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di generali" approvate con la DGR n. 147/2016.

Ancor più in particolare le disposizioni in materia di riduzioni/esclusioni di cui al presente documento si applicano alla **Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" – Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" – Tipologia di operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni"** del PSR 2014/2020 del Lazio, per la corresponsione di aiuto a favore di imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali per l'ammodernamento delle strutture e l'introduzione di tecnologie innovative, funzionali al raggiungimento degli obiettivi esplicitati nella misura, che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità globale dell'azienda agricola.

Le riduzioni/esclusioni dell'aiuto possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

Tutti gli *Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (ICO)* stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione e pertanto anche per la misura 4.1.1, sono identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. I bandi pubblici per l'adesione ai vari regimi di aiuti sono definiti a livello di "tipologia di operazione" e in conseguenza, per l'ambito applicativo del presente documento, rispondono alla seguente classificazione riportata di seguito in ordine di priorità:

1. Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"
2. Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"
3. Tipologia di operazione 4.1.1 "Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni"

Per le definizioni da applicarsi ai fini del presente documento sul sistema dei controlli si rinvia a quanto già riportato nell'articolo 3.1 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvate con la DGR n. 147/2016", nonché a quanto sul punto stabilito dalla DD n. G9974 del 13 luglio 2019.

## 2. PRINCIPI GENERALI

### Introduzione

Tutti gli impegni e gli altri obblighi relativi a ciascuna Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione

devono essere preventivamente identificati come singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM con riferimento sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento. Nell'ambito del VCM, gli ICO sono individuati a livello di tipologia di operazione.

### *Regole per la determinazione della sanzione*

Di seguito, come specificati nella più volte richiamata DD n. G9974/2019 si richiamano alcuni principi generali di cui tener conto nell'applicazione delle riduzioni/esclusioni:

#### 1. Casi di applicazione diretta della revoca totale del sostegno

- Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente se si riscontra il mancato rispetto di uno o più criteri di ammissibilità, nonché di uno o più criteri di selezione che abbiano determinato il collocamento dell'operazione in posizione utile in graduatoria per l'autorizzazione del finanziamento.
- Inoltre, secondo quanto previsto all'art. 24.1, lettera e) del D.M. 1867/2018, l'autorità competente può individuare, con propri atti, eventuali inadempienze di impegni specifici per tipologia di operazione che comportano la revoca totale e il recupero del sostegno.

#### 2. Casi di valutazione del livello di inadempienza.

- Il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato, parzialmente o totalmente, se si riscontra il mancato rispetto degli impegni dal PSR e dalle relative disposizioni attuative, oppure di altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSR, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
- Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno richiesto o concesso a seguito dell'inadempienza agli impegni ed altri obblighi di cui al precedente trattino, si dovrà tener conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza; la sanzione applicabile deve essere proporzionata e graduata in funzione di tali criteri, il che comporta un'equa definizione delle fattispecie che si possono verificare per l'attribuzione dei livelli basso, medio o alto dei parametri di gravità, entità e durata.
- Qualora sia accertata un'inadempienza di livello "Alto" (valore = 5) per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dal sostegno per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni non rispettati, con conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati.
- Nei casi in cui l'inadempienza non causa l'esclusione totale del sostegno, si applica, in linea di principio, una riduzione la cui percentuale può essere del 3%, del 5% e del 10%, in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza.
- Qualora sia accertata un'inadempienza "grave", il sostegno richiesto o concesso è rifiutato o revocato totalmente e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, da intendersi come esclusione sia dalla possibilità di presentare una nuova domanda di sostegno o una nuova domanda di pagamento, sia dalla possibile concessione o liquidazione di contributi in esito alla valutazione di domande di sostegno o di pagamento in itinere, nell'ambito dei due anni in argomento. Per "anno civile dell'accertamento" deve intendersi l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo, controllo in loco o ex post nell'ambito di cui è stata accertata l'inadempienza.
- Le conseguenze di cui al punto precedente si applicano anche qualora si accerti che il beneficiario

ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni.

- Se viene accertata la ripetizione di un'inadempienza non "grave" che non comporta la decadenza totale del sostegno, si applica una maggiorazione della riduzione riferita all'inadempienza riscontrata, doppia della percentuale che si determinerebbe in assenza di ripetizione.

*Sulle verifiche connesse alla "ripetizione" dell'inadempienza (art. 35.3 del Reg. UE n. 640/2014)*

#### 1. Periodo di riferimento

Detto periodo sarà di quattro anni solo per i controlli che saranno svolti sino al 16 novembre 2019 (es. se il 14 novembre 2019 si riscontra una violazione che determina la revoca totale, il periodo di riferimento per la verifica della eventuale ripetizione decorre dal 15 novembre 2015).

A partire dai controlli effettuati dal 17 novembre 2019, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020 del Lazio, che ha avuto inizio il 17 novembre 2015, data di approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea: per es. nel 2021 si controlleranno comunque le eventuali inadempienze analoghe accertate a partire dal 17 novembre 2015.

#### 2. Oggetto della verifica (misura o tipologia di operazione).

- La verifica della eventuale ripetizione dovrà andare oltre la tipologia di operazione ed estendersi all'intera misura per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi comuni a più tipologie di operazioni della misura (es. tempi di presentazione della domanda del saldo; realizzazione completa dell'operazione; sottoscrizione del provvedimento di concessione; fornitura dei dati monitoraggio e per la valutazione, ecc.).
- La verifica della eventuale ripetizione si limita alla tipologia di operazione per le inadempienze relative ad impegni e altri obblighi specifici della stessa tipologia di operazione (ad es. gli obblighi connessi agli investimenti in tema di efficienza energetica non interessano tutta la misura 4 ma solo la tipologia di operazione 4.1.1; i vincoli a carico del giovane agricoltore che aderisce alla 6.1.1. non si estendono all'intera misura 6).

#### *Cumulo e ordine delle riduzioni (regola generale)*

- In caso di inadempienza di più impegni non afferenti al medesimo gruppo di impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi all'operazione.
- In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite sulla base del presente documento.
- Non si applica invece il cumulo dei tassi di riduzione in caso di rilevazione di diverse inadempienze in materia di appalti pubblici; in tal caso, l'inadempienza più grave serve da indicazione per decidere il tasso di riduzione (punto 1.3 del documento della Commissione Europea concernente Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici). Tuttavia, la riduzione risultante si sommerà alle eventuali altre riduzioni non attinenti alla materia degli appalti, secondo il principio del 'cumulo' di cui al primo trattino.

*Quando applicare le riduzioni (regola generale).*

- Le riduzioni, in funzione degli impegni/obblighi che è pertinente e possibile verificare al momento del controllo, possono essere applicate in esito al controllo amministrativo della domanda di pagamento, al controllo in loco e al controllo ex-post. La riduzione di cui all'art. 63 del Reg. UE n. 809/2014 non si applica in sede di controllo della domanda di pagamento dell'anticipazione, ovvero nell'ambito delle misure/tipologie di operazioni in cui l'importo del pagamento non viene calcolato in base alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario del sostegno e ritenute ammissibili.

*Sanzioni ai sensi della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii.*

- L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, come pure quelle che saranno eventualmente definite nelle disposizioni attuative specifiche delle misure del PSR, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. m. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

### **3. SANZIONI PREVISTE ALL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.**

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabiliscono:

- a) l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (CR); se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l'importo CR ricomprende anche l'importo dell'anticipo richiesto;
- b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (CA).

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la decadenza totale del sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X (\%) = 100 * (CR - CA) / CA$$

Se  $X > 10$ , il contributo erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, *mutatis mutandis*, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

*In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite, nei capitoli che*

seguono del presente documento.

#### 4. RISPETTO DEGLI OBBLIGHI/IMPEGNI

A seguito dell'ammissibilità al finanziamento, con il formale provvedimento di concessione dell'aiuto, è stabilito un set di obblighi ed impegni che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare e le cui eventuali inadempienze comportano l'applicazione di sanzioni, in attuazione delle quali si procede alla pronuncia della decadenza totale o parziale dall'aiuto con, rispettivamente, l'esclusione o la riduzione dell'aiuto.

In applicazione dei Regg. (UE) n. 640/2014 e n. 809/2014 e del Decreto Ministeriale n. 2490 del 25/01/2017 e sulla base delle disposizioni attuative recate dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 133 del 28 marzo 2017 si riporta di seguito, per la **Misura 4** *“Investimenti in immobilizzazioni materiali”* – **Sottomisura 4.1** *“Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* – **Tipologia di operazione 4.1.1** *“Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni”* del PSR 2014/20 del Lazio una tabella che riepiloga gli **obblighi** e gli **impegni** che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a rispettare a seguito della concessione del premio, con indicazione degli effetti e delle sanzioni (**riduzioni/esclusione**) derivanti da eventuali inadempienze per il mancato rispetto dell'impegno/obbligo come verificati ed accertati a seguito dell'effettuazione dei controlli amministrativi o in loco svolti sulle domande di pagamento. Taluni impegni/obblighi si protraggono anche dopo il pagamento del saldo finale e pertanto rientrano anche nell'ambito dei controlli ex-post.

**TABELLA – Descrizione degli impegni/obblighi e sistema dei controlli e delle sanzioni**

IMPEGNO/OBBLIGO (^)	TIPOLOGIA E MODALITA' DEL CONTROLLO	SANZIONE PER INADEMPIENZA
<p>Far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale (ADA competente) che ha rilasciato il provvedimento di concessione, <b>entro 15 giorni</b> dalla data di notifica dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. (IC40765 "Rispetto della tempistica di accettazione del Provvedimento di concessione").</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi sulla prima domanda di pagamento presentata dal beneficiario.</p> <p>Viene verificato il formale inoltro della PEC e l'avvenuta consegna all'ADA competente nonchè la sottoscrizione del provvedimento di concessione.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso. In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine dei 15 giorni previsti per la restituzione del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto, l'ADA competente provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere il provvedimento entro i 15 giorni successivi alla data di notifica della diffida. La mancata sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione da parte del beneficiario entro i termini suddetti comporta la decadenza totale dall'aiuto.</p>
<p>Mantenere per l'intera durata del periodo vincolativo degli impegni ex-post ovvero nei 5 (cinque) anni successivi a decorrere dal pagamento del saldo finale un fascicolo aziendale, una partita IVA attiva e la qualifica di "agricoltore attivo", (articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013). (IC45588 "Mantenimento della qualifica di agricoltore attivo e di una partita iva attiva").</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.</p> <p>Per l'accertamento del possesso dei requisiti viene verificato che il fascicolo aziendale e la partita IVA siano attivi e che le qualifica di agricoltore attivo sia riportata all'interno del fascicolo aziendale.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Eseguire le opere, i lavori e gli acquisti relativi agli investimenti finanziati nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni tecniche espresse nei pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie richiamate nel provvedimento di concessione. (IC40368 "Realizzazione degli interventi finanziati").</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, in sede di verifica della domanda di acconto.</p> <p>Viene verificato, anche in sito, che l'investimento realizzato è conforme alla documentazione progettuale sulla base del quale sono state svolte le valutazioni istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento.</p>	<p>La non conformità degli investimenti realizzati con la documentazione progettuale (pareri, nulla osta, concessioni o autorizzazioni) rilasciate per l'immediata cantierabilità dell'operazione comporta il mancato riconoscimento delle spese sostenute.</p>
<p>Effettuare i pagamenti relativi alle spese sostenute nel pieno rispetto delle modalità ritenute ammissibili ovvero quelle specificate nel capitolo 7 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 del Lazio" allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016. Non sono in ogni caso ammessi pagamenti in contanti. (IC40358 "Corretta rendicontazione della spesa").</p>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e in sede di verifica della domanda di acconto.</p> <p>Viene verificata la documentazione giustificativa delle quietanze dei pagamenti effettuati</p>	<p>Le spese sostenute con modalità di pagamento non consentite (pagamenti in contanti, con conti intestati al beneficiario, ecc.) non sono riconosciute e pertanto considerate non eleggibili e, quindi, per le stesse non si procede al rimborso.</p>

<p>Mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene effettuato l'investimento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. (IC40279 "Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto").</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, della domanda di acconto. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.</p> <p>Per la verifica relativa alle dimensioni aziendali si fa riferimento alla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale al momento del controllo.</p>	<p>Decadenza dell'aiuto e revoca del contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi. Nel caso in cui l'azienda ove è realizzato l'investimento subisca, nel periodo di impegno, una riduzione della SAU rispetto a quella iniziale maggiore del 40% o nel caso in cui la superficie che residua ha una PLS, come calcolata al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificata in fase di ammissibilità, inferiore alla PLS minima di entrata (15.000 euro ridotta a 10.000 per le zone montane) ed inoltre, se dette inadempienze perdurano da oltre un anno a decorrere dal momento in cui viene accertata l'inadempienza a quello del controllo, si applica la decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto.</p> <p>Nel caso la riduzione della SAU sia inferiore al 40% e la superficie residua garantisce comunque una PLS maggiore a quella prevista quale requisito di ingresso (PLS &gt; di 15.000euro ridotto a 10.000 nelle zone montane) o dette inadempienze siano accertate per un periodo inferiore ad un anno, si applica una decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzioni del premio Valutazione del livello di inadempienza".</p>
<p>Nel caso l'investimento avvenga su superfici (SAU) disponibili per un periodo inferiore a quello minimo previsto dei 7 anni, il beneficiario, ha presentato, entro il 30 giugno di ogni anno, la scheda di validazione del fascicolo aziendale con indicazione della consistenza territoriale dell'azienda ove è avvenuto l'insediamento. (IC40283 "Trasmissione delle schede di validazione")</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale e, se del caso, della domanda di acconto. Il requisito viene verificato anche in sede di controllo ex-post.</p>	<p>La mancata presentazione annuale delle schede di validazione del fascicolo aziendale, nei casi ove ricorre tale obbligo, comporta una decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 "Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza.</p>
<p>Se l'operazione finanziata prevede investimenti strutturali, dare avvio ai lavori, non oltre i trenta (30) giorni successivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo. (IC40367 "Rispetto del termine per l'avvio del piano").</p>	<p>Il controllo è svolto in sede di controllo amministrativo sulla sola domanda di pagamento dell'anticipo.</p> <p>Il controllo del rispetto del termine stabilito per l'avvio dei lavori, sarà effettuata solo nel caso di operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti strutturali. La verifica viene svolta sulla base della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune che il beneficiario è tenuto a trasmettere tramite PEC all'ufficio istruttore.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> dell'aiuto calcolata del 3 %.</p> <p>Non si applicano riduzioni nel caso in cui il ritardo per l'avvio dei lavori sia imputabile, previa adeguata giustificazione, a cause indipendenti dalla volontà del beneficiario e comunque per un periodo non superiore ai 90 giorni oltre i quali viene comunque applicata la riduzione dell'aiuto prevista per l'inadempienza relativa al presente impegno.</p>

<p>Rispettare in qualità di soggetto capofila dell' "investimento collettivo" tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti per tale tipologia di adesione alla misura, ed in particolare, il soggetto capofila deve provvedere a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la corretta gestione dei flussi (IC40358 "Corretta rendicontazione della spesa").</li> <li>- l'effettiva partecipazione finanziaria e ricaduta economica per tutti i soggetti che aderiscono all' "investimento collettivo", in linea con quanto stabilito con l'atto di impegno formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione. (IC40826 "Rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno").</li> <li>- Rispetto per l'intero periodo vincolativo, ovvero per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale, degli impegni e degli obblighi previsti nell'atto formalmente sottoscritto da ciascun partecipante all'operazione del programma relativo all'uso in comune dell'investimento collettivo realizzato. (IC40826 "Rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno").</li> </ul>	<p>Il controllo è sempre svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale ed anche, se presentata da parte del richiedente, in sede di verifica della domanda di acconto. Gli impegni che si protraggono oltre il pagamento del saldo finale sono verificati anche in sede di controllo ex-post.</p> <p>La corretta gestione dei flussi finanziari, come anche la partecipazione finanziaria dei vari soggetti aderenti all'investimento collettivo, viene accertata sulla base dei documenti contabili presentati a corredo della domanda di pagamento. Dovranno essere verificati i movimenti finanziari e le relative quietanze delle spese sostenute dal soggetto capofila, come anche i flussi interni intervenuti tra i vari soggetti che hanno aderito all'investimento collettivo.</p> <p>La verifica della ricaduta economica, come anche l'uso comune degli investimenti realizzati, saranno verificati sulla base della documentazione prodotta dal soggetto capofila, che dovrà fornire, a riguardo, elementi oggettivi, di natura economica ed organizzativa.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi</p>
<p>Garantire, per l'individuazione delle ditte e l'affidamento dei lavori, il rispetto delle procedure previste in materia di appalti pubblici, se l'operazione finanziata prevede lavori di importo complessivo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia concesso, un contributo pubblico che superi il 50% del costo totale dell'investimento ammesso al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) (IC2463, IC2465 e IC2466 "Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi - Bando di gara e Capitolato d'oneri").</p>	<p>Il controllo è svolto in sede di controllo amministrativo e/o in loco su tutte le domande di pagamento, ivi inclusa l'eventuale domanda di pagamento dell'anticipo.</p> <p>Le verifiche ed i controlli saranno svolti in base alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici.</p>	<p>Decadenza parziale o totale dell'aiuto con revoca del contributo concesso con l'applicazione di <b>RIDUZIONI o ESCLUSIONI</b> in funzione della gravità dell'inadempienza.</p> <p>Le riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle impegni/obblighi in materia di appalti pubblici sono stabilite con apposito provvedimento del MIPAAFT d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei criteri e delle percentuali stabilite per le rettifiche finanziarie dalla Commissione europea ai sensi della decisione della Commissione C (2013)9527 del 19 dicembre 2013.</p> <p>Detto provvedimento è in via di emanazione. Si provvederà con successivi atti a ratificare il provvedimento nazionale ed a definire, in conseguenza, il dettaglio delle le correzioni finanziarie da applicare al beneficiario inadempiente.</p>
<p>Il contributo del programma è rimborsato laddove, entro dieci anni dal pagamento finale del beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione europea, salvo il caso in cui il beneficiario sia una PMI (IC45587 "Mantenimento dei requisiti della stabilità delle operazioni - art. 71 Reg 1303/2013").</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso anche tramite la richiesta di documentazione integrativa al beneficiario.</p> <p>La sanzione viene applicata nel caso in cui la modifica all'operazione collaudata e liquidata in sede di controllo amministrativo sulla domanda di saldo, si configuri quale inadempienza agli impegni previsti anche nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto. Revoca dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>

<p>Adempiere, nel caso in cui l'operazione finanziata sia inserita in un progetto di "Filiera Organizzata" presentato ed ammesso al finanziamento nell'ambito attuativo della misura 16.10 del PSR 2014/2020 del Lazio, agli impegni assunti in qualità di partecipante diretto allo stesso progetto di "Filiera Organizzata" e, tra questi, all'obbligo assunto per il conferimento dei prodotti agricoli ottenuti in azienda al soggetto/i che opera la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni sottoscritte nel contratto di filiera e comunque per almeno la prevalenza (&gt;50%), calcolata su base annuale, delle produzioni ottenute in azienda relativamente al settore/comparto produttivo oggetto dell' "Accordo di Filiera", per almeno l'intera durata prevista dall'Accordo stesso. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta la decadenza dall'aiuto (IC40313 "Rispetto degli impegni aggiuntivi per l'adesione al progetto di filiera organizzata"). (IC40313 "Rispetto degli impegni aggiuntivi per l'adesione al progetto di filiera organizzata").</p>	<p>La verifica del rispetto dell'impegno viene svolta in sede di controllo amministrativo ed in loco, ad anche in sede di controllo ex-post.</p> <p>Viene verificato, sulla base di adeguata documentazione giustificativa, il rispetto dei conferimenti e degli impegni sottoscritti nell'accordo di filiera definito per la partecipazione alla misura 16.10, tra il beneficiario della presente misura, in qualità di soggetto che conferisce, e il soggetto che ha aderito al progetto di filiera organizzata con il ruolo di "trasformatore/commercializzatore del prodotto primario".</p>	<p>Nel caso in cui il beneficiario del provvedimento di concessione della Misura 4.1.1 in qualità di partecipante diretto della "Filiera Organizzata non rispetta, per uno o più anni della durata dell'Accordo, l'obbligo del conferimento della quota prevalente (&gt;50%) delle produzioni ottenute annualmente in azienda ed oggetto dell'Accordo di Filiera, è disposta la decadenza dall'aiuto, parziale o totale in funzione della gravità dell'inadempienza in proporzione dello scostamento in ordine alle acquisizioni della materia prima e nei termini di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>RIDUZIONE del 10%</b> del contributo nel caso di un conferimento pari ad una quota compresa tra il <b>40% ed il 49,9%</b> delle produzioni ottenute annualmente in azienda ed oggetto dell'Accordo di Filiera;</li> <li>- <b>RIDUZIONE del 15%</b> del contributo nel caso di conferimento pari ad una quota compresa tra il <b>30% ed il 39,9%</b> delle produzioni ottenute annualmente in azienda ed oggetto dell'Accordo di Filiera;</li> <li>- <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto con revoca dell'intero contributo concesso ed eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi maturati nel caso di conferimento inferiore al <b>30%</b> delle produzioni ottenute annualmente in azienda ed oggetto dell'Accordo di Filiera.</li> </ul> <p>La percentuale di <b>RIDUZIONE</b> si applica per ogni anno di inadempienza e quindi sommando algebricamente le percentuali di riduzione relative ai diversi anni di impegno e comunque per una misura non superiore ad una <b>RIDUZIONE del 30%</b> del contributo concesso oltre la quale viene pronunciata la <b>DECADENZA TOTALE</b> con <b>ESCLUSIONE</b> dall'aiuto concesso.</p> <p>Nel caso in cui la verifica dell'inadempienza venga effettuata in fase di controllo ex-post si procede al <b>RECUPERO</b> delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi maturati, nel rispetto delle medesime percentuali di riduzione/esclusione stabilite per i controlli effettuati prima del pagamento del saldo finale</p>
<p>Effettuare gli investimenti ammessi al finanziamento nel rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria e stabilito nel provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe autorizzate.</p> <p>Il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti finanziati, escluse eventuali proroghe è così determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12 mesi per operazioni che prevedono esclusivamente l'acquisto di dotazioni (macchine, attrezzature, ecc.);</li> </ul>	<p>Il controllo viene ricondotto alla verifica relativa al rispetto dei termini per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.</p> <p>La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.</p>	<p>Si applicano le medesime <b>RIDUZIONI/ESCLUSIONI</b> previste per il ritardo relativo alla presentazione della domanda di pagamento del saldo finale.</p>

<p>- 18 mesi per la realizzazione di operazioni che prevedono interventi strutturali (opere, impianti, ecc.). Per l'individuazione della data iniziale dalla quale decorre il tempo massimo concesso per il completamento degli investimenti si fa riferimento alla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del contributo da parte del beneficiario. Per completamento degli investimenti deve intendersi la conclusione di ogni attività prevista dal progetto finanziato sia essa attinente a lavori, servizi o forniture. Il completamento degli investimenti nel caso di lavori è attestato dalla dichiarazione di fine lavori. Le eventuali proroghe del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, possono essere concesse per cause di forza maggiore o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario. (IC40299 "Rispetto del cronoprogramma approvato in fase di istruttoria e stabilito nel provvedimento di concessione").</p>		
<p>La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale, corredata della documentazione tecnica, salvo eventuali proroghe concesse, nel caso di investimenti che prevedono la realizzazione di lavori, deve essere presentata da parte del beneficiario entro i sessanta (60) giorni continuativi e successivi alla dichiarazione del fine lavori e nel caso di acquisti di dotazioni, deve essere presentata entro i 12 mesi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione. (IC40288 "Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento per il saldo").</p>	<p>La verifica è svolta in sede di controllo amministrativo e/o in loco sulla domanda di pagamento del saldo finale.  Viene verificata la data di presentazione della domanda di pagamento che dovrà essere corredata della documentazione tecnica attestante l'avvenuta conclusione dei lavori e degli acquisti di dotazioni entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione.</p>	<p>Il mancato rispetto dell'impegno comporta le seguenti sanzioni: - riduzione del 3% per un ritardo non superiore a 30 giorni di calendario trascorsi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda; - riduzione del 5% per un ritardo da 31 a 60 giorni; - riduzione del 10% per un ritardo da 61 a 90 giorni; - decadenza totale con ESCLUSIONE dall'aiuto in caso di ritardo superiore a 90 giorni.</p>
<p>In applicazione dell'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il beneficiario deve restituire il contributo pubblico qualora nei cinque anni successivi al pagamento del saldo finale: - cessi o rilocalizzi l'attività produttiva al di fuori dell'area del programma (IC45587 "Mantenimento dei requisiti della stabilità delle operazioni - art. 71 Reg 1303/2013") EC1689 Mantenere la localizzazione dell'attività produttiva entro il territorio regionale; - effettui un cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico (IC40279 "Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto"); - apporti una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione,</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post.  Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario.  La sanzione viene applicata nel caso in cui la modifica all'operazione collaudata e liquidata in sede di controllo amministrativo/in loco sulla domanda di pagamento finale si configura quale inadempienza agli impegni previsti ed anche nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.</p>	<p>Decadenza dall'aiuto con un <b>RECUPERO</b>, quale indebito percepito, del contributo versato che varia in proporzione dell'anno in cui l'inadempienza avviene, con l'intensità del recupero calcolata in base alle aliquote percentuali fissate dalla DGR n. 133/2017 e che di seguito si riportano: - I° anno di impegno ex-post = recupero del 100% - II° anno di impegno ex-post = recupero del 80% - III° anno di impegno ex-post = recupero del 60% - IV° anno di impegno ex-post = recupero del 40% - V° anno di impegno ex-post = recupero del 20%</p>

<p>con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari (IC45587 “Mantenimento dei requisiti della stabilità delle operazioni - art. 71 Reg 1303/2013”) EC1685 Mantenere il vincolo di destinazione d’uso ed esercizio funzionale degli investimenti in infrastrutture (opere fisse e beni immobili) EC1684 Mantenere il vincolo di destinazione d’uso ed esercizio funzionale degli investimenti produttivi (macchine, macchinari ed attrezzature).</p>		
<p>Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali, per l’insediamento in azienda e per la realizzazione delle interventi e degli investimenti previsti nel Piano di Sviluppo Aziendale approvato tramite apposito provvedimento di concessione (IC40276 “Rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico”).</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento.  Viene verificata la disponibilità del beneficiario a restituire le informazioni di monitoraggio e valutazione richieste dall’Amministrazione</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Non è consentita l’alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l’investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo finale, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti e fermo restando l’obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall’ADA competente. (IC45587 “Mantenimento dei requisiti della stabilità delle operazioni - art. 71 Reg 1303/2013”) EC1687 Mantenere la proprietà degli investimenti oggetto del sostegno).</p>	<p>Le verifiche sono svolte in sede di controllo ex-post. Le verifiche sono svolte sulla base dei dati e delle informazioni in possesso alle Pubbliche Amministrazioni, se del caso integrate con eventuali richieste di documentazione integrativa al beneficiario. La sanzione viene applicata nel caso in cui la modifica all’operazione collaudata e liquidata in sede di controllo amministrativo/in loco sulla domanda di pagamento finale si configura quale inadempienza agli impegni previsti ed anche nel caso in cui la stessa sia stata preventivamente comunicata all’Ufficio regionale competente ma realizzata contro parere negativo.</p>	<p>Decadenza dall’aiuto con un <b>RECUPERO</b>, quale indebito percepito, del contributo versato che varia in proporzione dell’anno in cui l’inadempienza avviene, con l’intensità del recupero calcolata in base alle aliquote percentuali fissate dalla DGR n. 133/2017 e che di seguito si riportano: - I° anno di impegno ex-post = recupero del 100% - II° anno di impegno ex-post = recupero del 80% - III° anno di impegno ex-post = recupero del 60% - IV° anno di impegno ex-post = recupero del 40% - V° anno di impegno ex-post = recupero del 20% La percentuale di recupero è calcolata sull’importo versato all’agricoltore quale spesa sostenuta per l’acquisto del bene alienato.</p>
<p>Consentire l’accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni (IC40288 “Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento per il saldo”).</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la disponibilità del beneficiario a consentire ed autorizzare lo svolgimento del controllo.</p>	<p>Decadenza totale con <b>ESCLUSIONE</b> dall’aiuto. Revoca dell’intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.</p>
<p>Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come</p>	<p>Il controllo è svolto nell’ambito dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento e in sede di controllo ex-post.  Viene verificata la disponibilità del beneficiario a restituire le informazioni di monitoraggio e valutazione richieste</p>	<p>Decadenza parziale dall’aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del 5% del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 “Riduzioni del premio. Valutazione del livello di inadempienza”. In attuazione delle disposizioni recate dalla DGR 133/2017 in caso di mancato rispetto del termine stabilito dall’Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall’Autorità di gestione,</p>

<p>richiamata nel rispondente articolo del bando pubblico e riportate anche nel provvedimento di concessione (IC37369 “Rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività del PSR 2014/2020”).</p>	<p>dall'Amministrazione e a conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata nel rispondente articolo del bando pubblico e riportate anche nel provvedimento di concessione</p>	<p>per la trasmissione di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida. La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una riduzione del 5% del sostegno concesso.</p>
<p>Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale) (IC37370 “Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale”).</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento e in sede di controllo ex-post. Viene verificata la causa di forza maggiore o circostanza eccezionale e la presentazione della relativa documentazione.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo “Valutazione del livello di inadempienza”.</p>
<p>Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico DD n. G16706/2019) (IC40767 “Informazione e comunicazione a cura del beneficiario”).</p>	<p>Il controllo è svolto nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco sulla domanda di pagamento della seconda rata del premio. Vengono verificate in situ il rispetto delle disposizioni recate dal bando pubblico in materia di obblighi su informazioni e pubblicità.</p>	<p>Decadenza parziale dall'aiuto con una <b>RIDUZIONE</b> del premio calcolata applicando le intensità e le modalità di calcolo specificate nel successivo capitolo 5.1 “Riduzione del premio. Valutazione del livello di inadempienza”. Come stabilito dalla DGR 133/2017 l'accertamento dell'inadempienza comporta in primo luogo la sospensione del pagamento del saldo, intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione, in caso contrario si darà seguito al pagamento del saldo con riduzione del 3% del premio.</p>

(^) L'impegno/obbligo, come anche le disposizioni operative per garantirne il pieno adempimento, sono dettagliati nel bando pubblico e nel formale provvedimento di concessione del contributo.

## 5. RIDUZIONI DEL PREMIO - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI INADEMPIENZA.

Nel precedente capitolo 4 sono stati definiti, per ciascun obbligo/impegno, le sanzioni (riduzioni/esclusioni) da applicare per eventuali inadempienze da parte del beneficiario dell'aiuto. Per il calcolo dell'intensità della sanzione si è conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza; la sanzione applicabile è proporzionata e graduata in funzione dei livelli di inadempienza.

Di seguito, fatto salvo quanto già stabilito al precedente capitolo 4, sono individuati gli **impegni/obblighi specifici** della tipologia di Intervento 4.1.1, il cui mancato rispetto comporta l'applicazione di una decadenza parziale con la **riduzione** del premio con valutazione, per ciascun impegno/obbligo, del livello di inadempienza e della relativa quantificazione della sanzione (riduzione).

**IMPEGNO:** *mantenere la disponibilità dell'azienda ove viene effettuato l'investimento per un periodo minimo di 7 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno. (IC40279 "Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto").*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
<b>Basso (1)</b>	Non si applica	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 10% e il >25%	Non si applica
<b>Medio (3)</b>	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 25,1% e il 40%	Riduzione della SAU aziendale compresa tra il 25,1% e il 40%	Non si applica
<b>Alto (5)</b>	Riduzione della SAU aziendale >40% o azienda con superficie residua con PLS inferiore alla PLS minima di entrata (15.000,00 euro ridotta a 10.000,00 per le zone montane)	Riduzione della SAU aziendale >40% o azienda con superficie residua con PLS inferiore alla PLS minima di entrata (15.000,00 euro ridotta a 10.000,00 per le zone montane)	Mancato rispetto dell'obbligo di mantenere la disponibilità dell'azienda per un periodo maggiore di un anno, rispetto la momento del controllo

**IMPEGNO:** *Mancata presentazione delle schede di validazione ("IC40283 Trasmissione delle schede di validazione").*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
<b>Basso (1)</b>	Non si applica	Non si applica	Mancata presentazione delle schede per un anno
<b>Medio (3)</b>	Mancata presentazione delle schede di valutazione	Mancata presentazione delle schede di valutazione	Mancata presentazione delle schede per più di tre anni
<b>Alto (5)</b>	Non si applica	Non si applica	Non si applica

**OBBLIGO:** *Rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al reg UE n. 1305/2013 e, di riflesso, al PSR 2014/2020 del Lazio. Conservare e garantire la pronta reperibilità di tutti i documenti giustificativi delle spese per un periodo almeno pari a quello stabilito dalla normativa vigente come richiamata nel rispondente articolo del bando pubblico e riportate anche nel provvedimento di concessione (IC37369 Rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività del PSR 2014/2020").*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
<b>Basso (1)</b>	Non si applica	Non si applica	Non si applica
<b>Medio (3)</b>	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione	Non fornire le informazioni richieste per il sistema di monitoraggio e valutazione
<b>Alto (5)</b>	Non si applica	Non si applica	Non si applica

**OBBLIGO:** *Adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazioni e pubblicità (art. 19 del bando pubblico) (IC40767 Informazione e comunicazione a cura del beneficiario).*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
<b>Basso (1)</b>	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità	Non adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità
<b>Medio (3)</b>	Non si applica	Non si applica	Non si applica
<b>Alto (5)</b>	Non si applica	Non si applica	Non si applica

**OBBLIGO:** *Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale (IC37370 Comunicare le cause di forza maggiore e circostanza eccezionale”).*

Livello di inadempienza	Gravità	Entità	Durata
<b>Basso (1)</b>	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	Mancata comunicazione delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
<b>Medio (3)</b>	Non si applica	Non si applica	Non si applica
<b>Alto (5)</b>	Non si applica	Non si applica	Non si applica

## 6. MODALITÀ PER IL CALCOLO DELLE SANZIONI PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI/OBBLIGHI

Le modalità di calcolo per la definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni/obblighi specifici della presente Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 4.1.1 si ispirano ai principi ed alle condizioni richiamate nella DGR n.133/2017, ed ancor più nel dettaglio alla Determinazione Dirigenziale dell’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 n. DD G9974 del 17 luglio 2019, alla quale si rinvia.